

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/C
(2003/2004)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 16 febbraio 2004,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo – Presidente; Torri Dr. Ettore, Esposito Dr. Luigi Antonio, Zoppellari Avv. Mario, Goldoni Dr. Umberto. - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

1 – APPELLO CALCIATORE GIACCO VINCENZO AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C DELIANUOVA – (Delibera della Commissione Tesseramenti– Com. Uff. n. 12/D dell'21.11.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto, ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali. Ordina incamerarsi la tassa.

2 – APPELLO DEL F.C. CASERTANA AVVERSO LA SANZIONE DELL' AMMENDA DI € 15.000,00 COMMINATA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART 11 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CASERTANA/BOYS CAIVANESE DEL 23.2.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n. 65 dell'9.12.2003).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Casertana di Caserta. Ordina incamerarsi la tassa.

3- APPELLO DELLA U.S. MONTENERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. OLIMPIA AGNONESE/CALCIO MONTENERO DEL 19.10.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 58 del 18.12.2003).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall' U.S. Monentero di Montenero di Bisaccia (Campobasso). Ordina incamerarsi la tassa versata.

4 – APPELLO DELLA S.S. PACHINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PACHINO/POZZALLO DEL 30.11.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 32 del 30.12.2003).

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Pachino di Pachino (Siracusa), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1 – 0 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

5 – APPELLO DELLA S.S. PACHINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SORTINO/PACHINO DEL 6.12.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 32 del 30.12.2003).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Pachino di Pachino (Siracusa). Ordina incamerarsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo – Presidente; Torri Dr. Ettore, De Luca Comandini Dr. Raffaele, Verusio Dr. Francesco, Sperandio Dr. Sandro. - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

6 – APPELLO DEL F.C. ABRIOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ABRIOLA/SPORTING GENZANO DEL 7.12.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 35 del 29.12.2003).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Abriola di Abriola (Potenza). Ordina incamerarsi la tassa versata.

7 – APPELLO DELL' A.C. FABRIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FABRIANO/FERMIGNANESE DELL' 8.12.2003 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 48 del 8.1.2004).

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla A.C. Fabriano di Fabriano (Ancona), annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che infliggeva alla U.S. Fermignanese la sanzione sportiva della perdita della gara suindicata con il punteggio di 3 - 0. Ordina restituirsi la tassa versata.

8 – RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE PAPASODARO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 110 del 19.5.2003).

La C.A.F. respinge il ricorso per revocazione come sopra proposto dal Sig. Papasodaro Massimo. Ordina incamerarsi la tassa versata.

9 – APPELLO DELLA POL. ROSETANA AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE RISPETTIVAMENTE INFLITTE:

- **FINO AL 30.4.2004 AL SIG. LONGO CLEMENTE**
- **4 GARE AL CALCIATORE ANGELONI ALESSIO**
- **3 GARE AL CALCIATORE CICCINELLI DANIELE**

– (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 30/Tb del 29.12.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla Pol. Rosetana di Roseto degli Abruzzi (Teramo). Ordina incamerarsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo – Presidente; Torri Dr. Ettore, Sperandio Dr. Sandro, Ardita Dr. Sebastiano, Fonzo Dr. Ignazio Giovanni. - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

10 – APPELLO DEL CISCO CALCIO ROMA AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ INERENTE IL RECLAMO PER LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PANICONI MARIO FINO AL 30.9.2006– (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica– Com. Uff. n. 23 del 30.12.2003).

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Cisco Calcio Roma di Roma. Ordina incamerarsi la tassa versata.

11 – APPELLO DEL G.S. FALASCHE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA DON BOSCO GENZANO/FALASCHE DEL 30.11.2003 – (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 23 del 30.12.2003).

La C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal G.S. Falasche di Anzio (Roma). Ordina incamerarsi la tassa versata.

12 – APPELLO DELL'U.S. PIANEZZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.7.2004 INFLITTA AL CALCIATORE MARCO AMERICO A SEGUITO GARA PIANEZZA/SPORTING TORINO DEL 23.11.2003 – (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Piemonte e V.d'A. per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 22 del 8.1.2004).

La C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dalla U.S. Pianezza di Pianezza (Torino). Ordina incamerarsi la tassa versata.

13 – APPELLO DELLA POL. SAN CIPRIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 29.5.2004 INFLITTA AL CALCIATORE CAVALIERE PASQUALE –

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania– Com. Uff. n. 45 del 9.1.2004).

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto della Pol. San Cipriano di San Cipriano d'Aversa (Caserta), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per violazione del contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, per nuovo esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.

14 – APPELLO DELL' U.S. ISOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 INFLITTA AL CALCIATORE MAIOLO FRANCESCO – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 72 del 13.1.2004).

La C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall' U.S. Isola di Isola di Capo Rizzuto (Crotone), riduce la sanzione della squalifica già inflitta al calciatore Maiolo Francesco al 30.3.2005. Ordina restituirsi la tassa versata.

15 – APPELLO DELL' DIVINO AMORE CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI PIGNOTTA MARCO E POZZI ARMANDO**
- **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MAVIGLIA GABRIELE**

(Delibera della Commissione Disciplinare della Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 247 del 5.2.2004).

La C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal Divino Amore Calcio A Cinque di Roma. Ordina incamerarsi la tassa versata.

Pubblicato in Roma il 17 febbraio 2004

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro